

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 2 luglio 2024

Plenaria

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 7) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Matera

(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice AMBROGIO (*FdI*), fa preliminarmente presente che, con missiva pervenuta in data 20 giugno 2024 il Tribunale di Matera – I Sezione civile ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini della deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti di un procedimento civile (R.G. 1538/2023) nei confronti dell'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti.

Con lettera del 25 giugno 2024, pervenuta il 26 giugno 2024, il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Si evince dagli atti processuali inviati dall'Autorità giudiziaria che l'onorevole De Bonis – unitamente all'Associazione Nazionale GranoSalus-Liberi Cerealicoltori e Consumatori (di seguito anche Associazione GranoSalus), della quale egli è legale rappresentante *pro tempore* – con atto di citazione datato 12 ottobre 2023 è stato convenuto in giudizio dalla Casillo Commodities Italia S.p.A. (di seguito anche Casillo S.p.A.) al fine di ottenere il risarcimento dei danni connessi con i *post* pubblicati dal De Bonis sul proprio profilo *Facebook* tra il 27 luglio e il 30 ottobre 2021 (anche richiamando articoli apparsi su altri siti) e con gli articoli pubblicati dalla citata Associazione sul proprio *blog* tra il 9 luglio 2021

e il 13 febbraio 2022, ritenuti dall'attrice (società operante nel settore internazionale della commercializzazione e trasformazione del grano) di carattere diffamatorio e lesivi della propria reputazione e del buon nome commerciale della stessa.

La Casillo S.p.A. lamenta sostanzialmente di essere stata oggetto di una campagna mediatica dal carattere aggressivo e dai contenuti diffamatori, condotta dall'onorevole De Bonis e dal *blog* edito dall'Associazione GranoSalus da lui presieduta, finalizzata a mettere in dubbio la qualità del grano da essa commercializzato.

A fondamento delle proprie ragioni la parte attrice fa riferimento ai fatti avvenuti nell'estate del 2021, quando un carico di grano duro trasportato dalla nave « MV SUMATRA », proveniente dal Canada e originariamente destinato all'Algeria, veniva acquistato dalla citata società. Giunta la nave nel porto di Ravenna, in data 27 luglio 2021 le Autorità preposte (e precisamente il PCF – Posto Comando Frontaliero) non ammettevano il carico all'importazione per: assenza di documenti legittimanti l'importazione in UE; mancanza di informazioni sulla tracciabilità della merce; presunte infiltrazioni di acqua in una delle cinque stive in cui il grano era conservato. Per tale motivo veniva autorizzato unicamente lo sbarco e lo stivaggio in un magazzino.

Avverso il diniego all'importazione la Casillo S.p.A. proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. Emilia Romagna il quale, dopo aver ordinato alle Autorità di svolgere sia la verifica della regolarità della documentazione in contestazione e sia l'effettuazione di controlli fisici e di laboratorio in ordine alla salubrità del prodotto, accoglieva l'istanza cautelare della ricorrente e ordinava all'Amministrazione di riattivare il procedimento di riesame della richiesta; il procedimento si concludeva dichiarando l'idoneità della merce all'importazione (8 febbraio 2022). Con sentenza definitiva n. 627/2022, resa il 12 luglio e depositata il 1° agosto 2022, il T.A.R. accoglieva il ricorso, condannando alla refusione delle spese il resistente Ministero della salute e l'Associazione GranoSalus, costituitasi nel procedimento quale interveniente *ad opponendum*.

Secondo parte attrice sia i *post* pubblicati dall'allora senatore De Bonis in date 27 luglio, 12, 13, 14, 15, 16 agosto, 24 e 28 settembre e 30 ottobre 2021, che gli articoli editi dal *blog* dell'Associazione GranoSalus in date 9 luglio, 29 ottobre, 8 dicembre 2021 e 13 febbraio 2022 (i cui contenuti vengono riportati nell'atto di citazione), nell'insinuare che la società Casillo avesse importato grano « avariato », « insalubre » o « non conforme agli standard di sicurezza », generando nel consumatore un parallelismo fra prodotti realizzati con materia prima importata e rischi per la salute del consumatore, e nel gettare inoltre ombre sulla società in merito al godimento di protezioni presso autorità pubbliche, avrebbero riportato fatti distorti e non veritieri.

Il senatore De Bonis, costituitosi in giudizio sia in proprio che quale legale rappresentante dell'Associazione GranoSalus, ha confutato la portata diffamatoria dei citati *post* e degli articoli pubblicati sul *blog* dell'Associazione affermandone la natura lecita, ritenendo che la vicenda

sottoposta a giudizio attenga all'esercizio di libertà fondamentali quali le libertà di pensiero, di espressione, anche di critica, di comunicazione, di informazione attiva e passiva, nonché all'estrinsecazione del diritto dei consumatori di essere informati circa i prodotti che acquistano.

Nel corso del giudizio civile l'ex senatore De Bonis ha peraltro, in via preliminare, eccepito l'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

Sotto tale profilo appare opportuno rilevare che la società Casillo, nei propri scritti difensivi, ha argomentato l'inaccoglibilità di tale eccezione sostenendo da un lato che, essendo oggetto del giudizio solamente le dichiarazioni inserite dall'onorevole De Bonis sul proprio profilo *Facebook* « personale » e non sulla pagina « pubblica », esse esulerebbero dal perimetro della garanzia costituzionale invocata; dall'altro, viene affermato che gli articoli diffusi a mezzo *social* precederebbero qualsiasi attività parlamentare dell'ex senatore, con conseguente carenza del requisito temporale richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per la sussistenza del nesso funzionale tra attività divulgativa esterna ed attività parlamentari.

L'onorevole De Bonis ha escluso la fondatezza di quanto dedotto da controparte, ritenendo che la garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione rilevi non solo in ambito parlamentare, ma anche in tutte le altre sedi ed occasioni in cui l'opinione sia riprodotta nel suo contenuto sostanziale. Nel rammentare la propria attività parlamentare svolta sulle tematiche *de quibus*, con particolare riferimento al ruolo di componente della Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare, ha peraltro richiamato alcuni atti di sindacato ispettivo da lui sottoscritti, con particolare riguardo alle interrogazioni del 7 luglio 2021 (oggetto del *question time* dell'8 luglio successivo), del 23 settembre 2021 e del 2 dicembre 2021, specificamente inerenti alla vicenda in esame.

Il Giudice del Tribunale di Matera, ritenendo non accoglibile l'eccezione, ha sospeso il procedimento trasmettendo gli atti al Senato ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della citata legge n. 140 del 2003.

Si ricorda che la Giunta ha già affrontato una questione relativa allo stesso onorevole De Bonis in relazione alle affermazioni asseritamente offensive da egli pronunciate nei confronti dell'imprenditore Casillo e delle sue società; tale esame si è svolto nell'ambito dell'affare assegnato che si è concluso con la proposta all'Assemblea di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale penale di Matera, in quanto l'autorità precedente, nel ritenere non fondata l'eccezione di insindacabilità sollevata dall'ex senatore, non aveva trasmesso copia degli atti al Senato, come previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, giungendo a conclusione del procedimento con la sentenza di condanna n. 225/2024, resa in data 1° marzo 2024 e depositata il 25 marzo 2024 (Doc. XVI n. 1, comunicato alla Presidenza il 29 maggio 2024).

Tale vicenda – in relazione alla quale si attende la calendarizzazione in Aula della discussione – si riferiva al fatto che l'onorevole De Bonis aveva ri-pubblicato sul suo profilo *Facebook*, in data 16 agosto 2021, un articolo della *Gazzetta del Mezzogiorno* del 2006 dal titolo « Grano contaminato: l'imprenditore sapeva », accompagnato dal suo commento « Correva l'anno 2006 e l'imprenditore – secondo quanto accertato – sapeva della ocratossina sin dal momento dell'acquisto in Canada del grano... », con riferimento ad una precedente vicenda riguardante lo stesso imprenditore Casillo e il suo commercio di grano proveniente dall'estero.

Si tratta quindi di affermazioni rese per una vicenda diversa rispetto ai fatti della nave Sumatra, pur se pubblicate nello stesso contesto, anche temporale, delle esternazioni per le quali la Giunta è chiamata ora ad esprimere la sussistenza o meno della prerogativa dell'insindacabilità.

Per quanto concerne la vicenda penale dovrà quindi attendersi la pronuncia dell'Assemblea e, in caso positivo, l'esito del giudizio di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale.

Invece, con riferimento alla vicenda civile che è all'attenzione della Giunta, la relatrice propone, come di consueto, di concedere all'interessato il termine di quindici giorni per chiedere di essere audito o per presentare memorie scritte, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.